

(N. 1153)

Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore SALOMONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1950

Disposizione transitoria per l'applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 230, concernente provvedimenti per la colonizzazione dell'altopiano della Sila e dei territori jonici contermini.

ONOREVOLI SENATORI — Con l'articolo 6 della legge 12 maggio 1950, n. 230, si stabilisce che i contratti di locazione dei terreni espropriati, esclusi quelli stipulati con coltivatori diretti, sono sciolti di pieno diritto allo scadere dell'annata in corso, purchè l'Opera ne dia la disdetta al conduttore almeno tre mesi prima della scadenza.

Data la ristrettezza del tempo, dovuta al ritardo dell'entrata in vigore della legge, se si vuole, com'è nel desiderio generale, dare ad essa pratica esecuzione, occorre, limitamente al primo anno della sua applicazione, ridurre il termine per le

disdette, fissato in tre mesi, ad un mese. Si tratta di una disposizione di carattere transitorio, pienamente giustificata dalle circostanze contingenti. Va rilevato, d'altra parte, che nel Regolamento legislativo per l'Opera Nazionale Combattenti, i contratti di locazione sono sciolti di pieno diritto alla data di pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale » del decreto che ordina il trasferimento degli immobili all'Opera, senza che vi sia bisogno dell'intimazione di alcun particolare atto di disdetta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nel primo anno di applicazione della legge 12 maggio 1950, n. 230, il termine di tre mesi previsto dall'articolo 6 della detta legge è ridotto a trenta giorni, e le disdette possono essere date, relativamente ai terreni compresi in piani di espropriazione già pubblicati, anche se il provvedimento di espropriazione o di occupazione temporanea di urgenza non è stato ancora emanato.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella « Gazzetta Ufficiale ».